



## Osservatorio 231

---

N°15

Marzo / Luglio 2020

---

### Normativa

#### 1. Direttiva PIF approvata in via definitiva - Ampliato il catalogo reati 231

Il 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che comporta importanti novità sul fronte del D.Lgs. 231/2001, come già anticipato nell'[Osservatorio n. 14](#).

Il nuovo Decreto, infatti, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare:

- all'art. 24 vengono aggiunte la fattispecie di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) e il **delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986** che punisce *“chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributo o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”*;
- all'art. 25 vengono aggiunte le fattispecie di **peculato** (art. 314 c.p.), **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) e **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'art. 25-*quinqüesdecies* vengono aggiunte le fattispecie di **dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000), **omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e **indebita compensazione** (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante dai tre nuovi reati tributari-presupposto al verificarsi di **3 condizioni indefettibili**:
  1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
  2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere **l'imposta sul valore aggiunto**;
  3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere **non inferiore a 10 milioni** di Euro;
- viene aggiunto **l'art. 25-sexiesdecies** rubricato **contrabbando**, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

Non da ultimo, il Decreto porta alcune modifiche anche al codice penale, prevedendo:

- **l'incremento della pena detentiva per i reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e induzione indebita** fino a 4 anni laddove il danno sia superiore a 100.000 Euro.
- **l'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea per gli artt. 322 bis e 640 c.p..**

Il Decreto entrerà in vigore dal 30 luglio 2020.

### **Riferimenti**

- *GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020 - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 14 (Febbraio)*: [link](#)

## **2. Cybersicurezza - Novità in materia**

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8, seppur non intervenendo direttamente sul D.Lgs. 231/01, ha introdotto alcune modifiche rilevanti su quanto previsto in materia di cybersicurezza

dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, (per cui si rimanda all'Osservatorio n. 13 e n. 14).

Fra le altre, la previsione (con il nuovo co. 2-bis) che **l'elencazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza cibernetica** (co. 2, lettera a) sia **contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del** Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, **non sarà soggetto a pubblicazione**, fermo restando che **a ciascun soggetto sarà data, separatamente, comunicazione** senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. Dovrà, inoltre, essere trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

L'Osservatorio 231 fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi numeri.

### **Riferimenti**

- *Testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica": [link](#)*
- *L. 133/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica": [link](#)*
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 13 (Giugno / Settembre): [link](#)*
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 14 (Febbraio): [link](#)*

## Giurisprudenza

### **3. Cass. Pen. n. 5221/2020 - Traffico di influenze illecite e millantato credito**

Con sentenza **Sez. VI Pen. n. 5221/2020**, la Corte di Cassazione torna a parlare dei confini tra il nuovo reato di Traffico di influenze illecite di cui all'**art. 346-bis c.p.** e il reato, ora abrogato, di millantato credito.

Nel caso in esame, l'imputato era stato condannato per diversi episodi di intermediazione nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 346 c.p. (Millantato credito, prima dell'abrogazione ad opera della L. 3/2019), sia primo che secondo comma.

Nel ricorso presentato, l'imputato sosteneva il necessario venir meno della contestazione in ragione della discontinuità normativa tra Millantato credito e il nuovo Traffico di influenze illecite.

Al riguardo però, la Cassazione, in linea con il precedente orientamento ha affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di **Millantato credito**, formalmente abrogato, e quello di cui al comma 1 art. 346-bis c.p. (**Traffico di influenze illecite del "mediatore"**), considerando che in quest'ultima fattispecie sono state ricomprese le condotte già previste nel Millantato credito, incluse quelle di chi, vantando un'influenza, effettiva o asserita, presso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, si faccia dare denaro o altra utilità quale prezzo della propria mediazione illecita.

### **Riferimenti**

- Cass. Pen. n. 5221/2020 - Traffico di influenze illecite e millantato credito : [link](#)

#### 4. Cass. Pen. n. 6566/2020 - Marchio CE e infortuni sul lavoro

Con sentenza **Sez. IV Pen. n. 6566/2020**, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di **infortunio sul lavoro** provocato da macchinario viziato da difetto progettuale o di fabbricazione relativo alla cautela antinfortunistica, la sussistente responsabilità del costruttore non esclude quella del datore di lavoro utilizzatore della macchina. Quest'ultimo, infatti, è obbligato a eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che utilizzano i macchinari.

Secondo i giudici della Cassazione, infatti, esiste il concorso di responsabilità tra costruttore dei macchinari e **datore di lavoro** dell'azienda dove vengono adoperati, quest'ultimo **garante** della **sicurezza dell'ambiente lavorativo** e della strumentazione utilizzata.

La Corte precisa, infine, che la responsabilità datoriale non è esclusa neppure dalla presenza sul macchinario della **marchiatura di conformità "CE"**, poiché l'imprenditore è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge degli strumenti di lavoro utilizzati.

#### Riferimenti

- Cass. Pen. n. 6566/2020 - Marchio CE e infortuni sul lavoro: [link](#)

#### 5. Cass. Pen. n. 5513/2020 - Consolidato fiscale e responsabilità della Capogruppo

Con sentenza **Sez. III Pen. n. 5513/2020**, la Cassazione ha stabilito che, in caso di **consolidato fiscale**, l'amministratore della società controllante è responsabile dell'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'imponibile del Gruppo.

Nel caso di specie, la Cassazione ha condannato il legale rappresentante di una *Parent Company* per il reato di cui all'**art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA)** - illecito non incluso nel "catalogo 231" - anche se tale società, non essendo soggetto commerciale operativo, non aveva mai ricevuto dalle controllate i corrispondenti versamenti.

I Giudici di legittimità hanno rigettato la tesi difensiva secondo cui la Capogruppo ha omesso il versamento in quanto mai entrata nella disponibilità delle somme da versare all'Erario.

Infatti, ai fini del **consolidato fiscale**, il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Da ciò deriva, secondo la Cassazione, che *"l'indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell'imposta non è riconducibile a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili"*.

Al fine di andare esente da responsabilità, pertanto, la Capogruppo avrebbe dovuto esercitare i propri poteri per **ottenere dalle controllate i fondi** necessari al **versamento dell'IVA**.

#### Riferimenti

- Cass. Pen. n. 5513/2020 - Consolidato fiscale e responsabilità della Capogruppo: [link](#)

#### 6. Cass. Pen. n. 8785/2020 - Associazione per delinquere e responsabilità degli enti

Con sentenza **Sez. III Pen. n. 8785/2020**, la Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di **associazione per delinquere** ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, stabilendo che è possibile contestare a

una società l'illecito di cui all'**art. 24-ter D.Lgs. 231/2001**, nonostante i delitti fine commessi dell'associazione non rientrino nel catalogo dei reati presupposto 231.

Nel caso di specie una **società** era stata **condannata** in primo e in secondo grado per aver strutturato un'**organizzazione** volta a commettere svariati **reati tributari** (al momento dei fatti ancora esclusi dal testo del D.Lgs. 231/2001).

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha affermato che, ai fini di determinare la responsabilità amministrativa di un ente, l'associazione per delinquere, poiché lesiva dell'ordine pubblico, si astraie dai reati-fine, che rilevano solo in quanto costituenti lo svolgimento del programma criminoso perseguito dagli associati, così superando le connesse criticità rilevate dai ricorrenti in merito alle difficoltà di una mappatura dei rischi che debba considerare qualsiasi reato-fine suscettibile di essere incluso nel programma criminoso dell'associazione.

### **Riferimenti**

- Cass. Pen. n. 8785/2020 - Associazione per delinquere e responsabilità degli enti: [link](#)

### **7. Cass. Pen. n. 10354/2020 – Frode informatica: momento consumativo e profitto conseguito**

Con sentenza **Sez. II Pen. n. 10354/2020**, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla **frode informatica** di cui all'**art. 640-ter c.p.** I Giudici della Suprema Corte hanno precisato che tale fattispecie si consuma quando l'autore consegue il profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Il reato in questione, infatti, è caratterizzato dalla stessa struttura e medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima.

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione supera, conseguentemente, il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la consumazione del reato doveva fare riferimento al momento e al luogo in cui aveva sede il sistema oggetto di manipolazione da parte dell'agente.

### **Riferimenti**

- Cass. Pen. n. 10354/2020 – Frode informatica: momento consumativo e profitto conseguito: [link](#)

### **8. Cass. Pen. n. 11626/2020 - Responsabilità amministrativa per la società estera**

Con sentenza **Sez. I Pen. n. 11626/2020**, la Corte di Cassazione ha affermato che anche l'**ente straniero**, privo di sede in Italia, risponde ai sensi del **D.Lgs. 231/2001** per i fatti ivi posti in essere a suo vantaggio o interesse.

Nel caso in esame, una società estera, condannata in primo e secondo grado per corruzione, ricorreva in Cassazione contestando la **giurisdizione italiana**, posto che le ipotizzate carenze organizzative, da cui dipendeva la responsabilità 231, si sarebbero realizzate all'estero.

Al riguardo, la Cassazione ha, però, rilevato che il D.Lgs. 231/2001 non prevede distinzioni fra enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero, e che la **giurisdizione** relativa agli illeciti va determinata **rispetto al reato presupposto**, non rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di Modelli non adeguati sia avvenuta all'estero.

Se così non fosse, a parere dei Giudici, l'inapplicabilità alle imprese straniere degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e il conseguente esonero da responsabilità amministrativa, creerebbe un'indebita **alterazione della libera concorrenza** rispetto agli enti nazionali, consentendo alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei Modelli organizzativi.

L'ente è, pertanto, soggetto all'obbligo di osservare la legge penale italiana, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo dove sia la sede legale e indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la stessa materia.

### **Riferimenti**

- Cass. Pen. n. 11626/2020 - Responsabilità amministrativa per la società estera: [link](#)

## Ulteriori notizie in primo piano

### **9. Micro e piccole imprese - Guida per l'adozione di un Modello 231**

L'8 maggio è entrata in vigore la norma UNI/PdR 83:2020, dal titolo "**Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese**", nuova prassi di riferimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti, emanata dall'UNI, Ente Italiano di Normazione.

In particolare, il documento fornisce indicazioni semplificate per l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di micro e piccole imprese dei diversi settori produttivi, che tengano conto della struttura e dell'organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro e delle specifiche esigenze proprie di tali realtà.

### **Riferimenti**

- UNI/PdR 83:2020 - "**Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese**": [link](#)

### **10. Covid 19 - Approfondimento in tema di responsabilità del datore di lavoro**

Diversi Enti si sono espressi in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, dopo che l'art. 42 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro.

In particolare, l'**INAIL**, in un **comunicato stampa** del 15 maggio, ha precisato che "*il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa*" e che "*dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro*".

Sul tema è intervenuto anche il Legislatore che, con la **Legge di conversione n. 40 del 5 giugno** ha inserito nel c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) il nuovo **art. 29-bis “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”**, che prevede che: *“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Infine, anche **Confindustria** ha pubblicato un **position paper** dal titolo **“La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid”** con lo scopo di fornire alcune indicazioni riguardo al profilo dell’adeguatezza dei Modelli 231 in relazione ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi obblighi per il datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al delicato ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’attuale contesto.

Sebbene l’epidemia possa rappresentare *“un’ulteriore ‘occasione’ di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231”*, tali rischi dovrebbero essere già stati valutati nell’ambito delle attività di *risk assessment* precedenti, pedepedeutiche all’adozione di un Modello 231.

Di diversa natura, invece, il nuovo rischio legato al contagio da Covid-19. Il Modello 231 dovrebbe già prevedere presidi generali a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Confindustria argomenta però che *“per quelle ipotesi in cui le imprese abbiano deciso di declinare, già all’interno del Modello, i presidi e i protocolli specifici in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro [...] andrà valutata, caso per caso, l’opportunità di aggiornare tali procedure alla luce delle misure anti-contagio individuate dalle Autorità pubbliche [...]. Tale eventuale aggiornamento potrà essere declinato in un addendum al Modello 231, anche in considerazione della natura emergenziale, dunque eccezionale e temporanea, delle misure anti-contagio che dovranno essere implementate”*.

In tale contesto, il principale compito dell’OdV *“è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche”*.

### **Riferimenti**

- Testo coordinato del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: [link](#)
- INAIL - *“L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro”*: [link](#)
- Testo coordinato del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: [link](#)

## 11. Adempimento collaborativo e 231 - Novità in materia

Con il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020**, all'art. 1 *“Ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'adempimento collaborativo”*, il Legislatore ha disposto, per gli anni 2020 e 2021, l'**ammissione al regime di cooperative compliance** dei contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi **non inferiore a cinque miliardi di euro**, ampliando così il novero dei soggetti che possono aderire all'adempimento collaborativo.

Considerata l'introduzione dei reati tributari nel D.Lgs. 231/01, di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, la novità risulta rilevante anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Su questo filone si colloca anche il rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno dal titolo **“Iniziativa per il rilancio ‘Italia 2020/2022’”**, nel quale, fra gli interventi per sostenere la sopravvivenza e la ripartenza delle imprese, **propone anche un incentivo all'adozione di un c.d. Tax Control Framework** anche attraverso l'estensione del dialogo preventivo con l'amministrazione finanziaria. In particolare, si ipotizza di *“introdurre la non applicabilità delle sanzioni amministrative e penali per le società (italiane ed estere identificate in Italia) che (i) siano in regime di cooperative compliance o (ii) implementino un modello di presidio del rischio fiscale (Tax Control Framework) o (iii) segnalino e documentino adeguatamente operazioni caratterizzate da un rischio di natura fiscale”*.

L'Osservatorio 231 seguirà gli sviluppi delle misure proposte.

### Riferimenti

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 30 marzo 2020 - *“Modifica dell'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo”*: [link](#)
- *“Iniziativa per il rilancio ‘Italia 2020-2022’”* - Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri: [link](#)

## 12. Whistleblowing - Linee Guida A.N.AC. al vaglio del Consiglio di Stato

Nel mese di marzo, il **Consiglio di Stato si è espresso** sul documento *“Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*, a seguito di richiesta di parere da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Fra le altre, l'Organo ritiene che **le linee guida non abbiano carattere vincolante** e che non debbano pertanto prevedere l'obbligo di puntuale conformazione in capo alle amministrazioni, le quali avranno, tuttavia, l'onere di esplicitare le motivazioni dell'adozione di scelte diverse da quelle indicate nelle linee guida.

Sul tema si rimanda anche a quanto indicato nella nostra *Newsletter “GOVERNMENT 4 PA”*.

### Riferimenti

- Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 4 marzo 2020 - *“Richiesta di parere in ordine al documento «Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del dlgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*: [link](#)

- Newsletter “GOVERNMENT 4 PA” - “Whistleblowing, le Linee Guida dell’ANAC non sono vincolanti per le pubbliche amministrazioni”: [link](#)

---

**Contatti:**

*Emma Marcandalli - Managing Director Protiviti ([emma.marcandalli@protiviti.it](mailto:emma.marcandalli@protiviti.it))*

*Luca Medizza - Managing Director Protiviti ([luca.medizza@protiviti.it](mailto:luca.medizza@protiviti.it))*

*Francesco Lanza - Associate Director Protiviti ([francesco.lanza@protiviti.it](mailto:francesco.lanza@protiviti.it))*

*Luca Salomoni - Associate Director Protiviti ([luca.salomoni@protiviti.it](mailto:luca.salomoni@protiviti.it))*

---

*La nostra Informativa circa il trattamento dei suoi dati personali, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE 679/2016 (GDPR), è disponibile al seguente link: <https://www.protiviti.com/IT-it/privacy-policy>*

*Se non desidera più ricevere comunicazioni relative a pubblicazioni ed eventi di Protiviti, la invitiamo a inviare un messaggio avente per oggetto “Cancellazione di iscrizione” al seguente indirizzo email: [contatti@protiviti.it](mailto:contatti@protiviti.it)*